

LUIGI SABBARESE

**I MATRIMONI MISTI
NELLA LEGISLAZIONE CATTOLICA.
ASPETTI DEL *VADEMECUM*
PER LA PASTORALE
VERSO GLI ORIENTALI NON CATTOLICI**

Estratto da

nicolaus

Rivista di Teologia ecumenico-patristica

Fasc. 2 - 2010

I MATRIMONI MISTI NELLA LEGISLAZIONE CATTOLICA.
ASPETTI DEL *VADEMECUM* PER LA PASTORALE
VERSO GLI ORIENTALI NON CATTOLICI**

Introduzione¹

Paolo VI, già nel 1970, ricordava che "la Chiesa, in ragione del suo mandato, ha sempre accompagnato con grande sollecitudine i matrimoni misti, cioè i matrimoni contratti da una parte cattolica con una parte acattolica sia battezzata sia non battezzata. Oggi, con maggiore urgenza, viene richiesta questa sollecitudine a motivo delle peculiari condizioni di quest'epoca. Mentre, infatti, in epoca passata i cattolici si trovavano separati dai seguaci di altre confessioni cristiane e dai non cristiani anche per luogo e territorio, in questi tempi più recenti tuttavia non solo una tale separazione si è di gran lunga attenuata, ma anche lo scambio tra uomini di diverse regioni e religioni si è ampiamente sviluppato; da ciò è derivato che i matrimoni misti si sono moltiplicati. A ciò hanno anche contribuito lo sviluppo e la diffusione della civiltà umana e dell'attività industriale, il fenomeno dell'urbanizzazione con lo scadimento della vita rurale, le migrazioni di massa e l'aumentato numero di profughi di ogni genere"².

L'introduzione del m.p. *Matrimonia mixta* riassume i motivi per cui la Chiesa si è prodigata, nella sua sollecitudine pastorale, a regolamentare un fenomeno che ha superato di gran lunga le proporzioni assunte all'epoca in cui Paolo VI scriveva.

* Il prof. Luigi Sabbarese è docente ordinario di Diritto matrimoniale nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Urbaniana, giudice esterno del Tribunale di Prima Istanza del Vicariato di Roma, consultore presso la Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli e Referendario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. È fondatore e direttore dell'annuario *Ius Missionale*.

** Relazione tenuta, presso l'Istituto di Teologia Ecumenica San Nicola in Bari il 17 dicembre 2010.

¹ Ho già trattato dell'argomento in due recenti pubblicazioni, da cui attingo ampiamente: *Il matrimonio canonico nell'ordine della natura e della grazia. Commento al Codice di Diritto Canonico, Libro IV, Parte I, Titolo VII*, Città del Vaticano 2010¹, pp. 333-349; e *Matrimoni misti*, in G. BATTISTELLA (a cura di), *Migrazioni. Dizionario socio-pastorale*, Cinisello Balsamo 2010, pp. 591-602.

² PAULUS PP. VI, *Litterae apostolicae motu proprio datae Matrimonia mixta*, quibus Normae de matrimoniis mixtis statuuntur, 31 martii 1970, in *AAS* 62 (1970), p. 257.

Dati statistici recenti confermano che le attuali proporzioni di fedeli ortodossi raggiunge in Italia il numero di 1.221.915³. Come già si rileva nell'Introduzione al *Vademecum*, "il numero dei cristiani orientali non cattolici, e in particolare ortodossi di tradizione bizantina, è in veloce incremento"⁴.

È noto che il CIC/17 contemplava il matrimonio misto tra gli impedimenti impedienti, mentre il CIC/83, come pure il CCEO, ne statuisce la sola proibizione, in maniera che non è possibile procedere ad una simile celebrazione senza la licenza dell'Ordinario del luogo. La *severissima prohibitio* del Codice pio-benedettino veniva motivata dal pericolo di *perversio* che incombeva sulla parte cattolica e sui figli di perdere la fede. Così per salvaguardare la perseveranza nella fede sia della parte cattolica sia della prole, la norma si appellava al diritto divino. Anche il m.p. *Crebrae allatae*, nel can. 50, prevedeva la *severissima prohibitio* per le medesime motivazioni⁵.

La questione fu ampiamente trattata durante il Vaticano II, soprattutto per armonizzare la secolare tradizione della Chiesa con lo spirito ecumenico nuovo che privilegiava l'*unitatis reintegratio* auspicata dall'omonimo decreto conciliare sull'ecumenismo. Volendo perciò apportare maggiore forza agli elementi di unità tra le diverse confessioni cristiane, furono necessarie nuove disposizioni normative. Fu così che ebbe inizio un cammino di tappe che gradualmente misero in atto lo spirito ecumenico, sulla scorta anche della dichiarazione *Dignitatis humanae* che tanto aveva insistito sulla libertà religiosa.

Una prima tappa fu raggiunta con l'istruzione *Matrimonii sacramentum*, del 18 marzo 1966⁶. Con questo intervento la Congregazione per la Dottrina della Fede modificò il rigido tenore delle *cautiones* richieste dalla legislazione pio-benedettina, utilizzando una formulazione più consona allo spirito ecumenico e conciliare: "Pars acatholica, debita cum observantia, sed claro modo certior facienda est de catholica doctrina circa matrimonii dignitatem, maxime autem eius praecipuas proprietates, quae sunt unitas et indissolubilitas. Eidem parti nota fieri debet gravis coniugis catholici obligatio tutandi, servandi, profitendi propriam fidem, in eaque baptizando et

³ "Nell'ipotesi che questo andamento si mantenga costante, in tre anni gli ortodossi sono destinati a superare i musulmani": CARITAS - MIGRANTES, *Immigrazione. Dossier Statistico 2010*, Roma 2010, pp. 204-205.

⁴ UFFICIO NAZIONALE PER L'ECUMENISMO E IL DIALOGO INTERRELIGIOSO - UFFICIO NAZIONALE PER I PROBLEMI GIURIDICI DELLA CEI, *Vademecum per la pastorale delle parrocchie cattoliche verso gli orientali non cattolici*, Bologna 2010, p. 5 [D'ora in poi *Vademecum*].

⁵ PIUS PP. XII, Motu proprio *Crebrae allatae*, de disciplina sacramenti matrimonii pro Ecclesia Orientali, 22 februarii 1949, in *AAS* 41 (1949), p. 100: "Severissime Ecclesia ubique prohibet ne matrimonium ineatur inter duas personas baptizatas, quarum altera sit catholica, altera vero sectae haereticae seu schismaticae adscripta; quod si adsit persionis periculum coniugis catholici vel prolis, coniugium ipsa etiam lege divina vetatur".

⁶ S. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Instructio Matrimonii sacramentum*, de matrimoniis mixtis, 18 martii 1966, in *AAS* 58 (1966), pp. 235-239.

educandi prolem forte nascituram. Quoniam huiusmodi obligatio in tuto est ponenda, ipse nupturiens acatholicus invitetur, ut sincero apertoque animo promittat se id esse minime impediturum. Si vero pars acatholica putat se hanc promissionem sine laesione propriae conscientiae praestare non posse, Ordinarius casum cum omnibus adiunctis ad Sanctam Sedem referat⁷.

Il 22 febbraio dell'anno successivo anche la Congregazione per la Chiesa Orientale intervenne con il decreto *Crescens matrimoniorum*⁸ per aggiornare la disciplina che regolava i matrimoni misti tra cattolici e acattolici orientali. Riprendendo il magistero conciliare contenuto in OE 18, il quale prevedeva la forma canonica in un matrimonio tra cattolici – latini e orientali – e acattolici orientali per la sola liceità, il decreto in parola unificò la legislazione estendendo anche ai cattolici di rito latino quanto era stato stabilito per i cattolici di rito orientale, “ad praecavenda matrimonia invalida intra fideles latini ritus et fideles christianos non-catholicos rituum orientali-um, ad consulendum firmitati et sanctitati nuptiarum, ad magis magisque fovendam caritatem inter fideles catholicos et fideles orientales non catholicos”⁹.

Al Concilio fece seguito il primo Sinodo dei Vescovi, nell'ottobre del 1967, il quale trattò dell'argomento in otto questioni su cui i Padri sinodali furono chiamati ad esprimere il proprio voto¹⁰. Frutto del primo Sinodo dei Vescovi fu il m.p. *Matrimonia mixta*¹¹, che raccolse gli orientamenti emersi durante l'assise sinodale.

Il Navarrete annota acutamente, sulla scorta del m.p. *Matrimonia mixta*: “La sollecitudine pastorale della Chiesa, che si è rivelata sempre particolarmente vigile in questo campo sembra partire dal presupposto che nei matrimoni misti si verifica un conflitto intrinseco fra gli ‘*iuris divini praescripta*’ e il diritto ‘*homini a natura datum*’ a contrarre matrimonio e a procreare figli. Il problema è estremamente complesso e delicato”¹². Proseguendo le osservazioni circa il conflitto tra diritto al matrimonio e altri valori di ordine superiore, non si può affermare un esercizio del diritto naturale al matrimonio se questo compromette la salvaguardia dell'ordine morale e del valore soprannaturale della fede. D'altronde la stessa istruzione *Matrimonii sacramentum* aveva precisato che, pur nell'intento – poi realizzato – di mitigare la disciplina del CIC/17 e quella di *Crebrae allatae*, non si doveva disattendere il fon-

⁷ *Ibidem*, art. I, 3, p. 237.

⁸ S. CONGREGATIO PRO ECCLESIA ORIENTALI, *Decretum Crescens matrimoniorum*, de matrimoniis mixtis inter catholicos et orientales baptizatos acatholicos, 22 februarii 1967, in *AAS* 59 (1967), pp. 165-166.

⁹ *Ibidem*, p. 166.

¹⁰ Si vedano le questioni con le relative risposte in U. NAVARRETE, *Matrimonia mixta in Synodo Episcoporum*, in *Periodica* 57 (1968), pp. 653-692.

¹¹ *Id.*, *Commentarium canonicum ad Litt. Ap. Motu proprio datas «Matrimonia mixta» 31 mart. 1970*, in *Periodica* 59 (1970), pp. 423-469.

¹² *Id.*, *Matrimoni misti: conflitto fra diritto naturale e teologia?*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 5 (1992), p. 276.

damento di diritto divino della proibizione a celebrare matrimoni misti¹³. Fu proprio nel Sinodo dei Vescovi del 1967 che, in ragione del fondamento di diritto divino, stabilito nel can. 1060 del CIC/17, si operò una distinzione nell'affermare il divieto, specificando che un conto è il pericolo della perdita della fede e un conto è l'educazione cattolica della prole. Per quest'ultimo aspetto sostiene Navarrete: "Non si possono addurre, infatti, argomenti convincenti per provare che il cattolico sia tenuto per diritto divino a rinunciare al matrimonio con la persona amata, soltanto per la previsione che la eventuale prole non sarà battezzata ed educata nella Chiesa cattolica, o forse nemmeno sarà battezzata affatto. Ciò vale soprattutto se la rinuncia a tale matrimonio comporta di fatto la rinuncia a poter esercitare il diritto al matrimonio e alla procreazione [...]. Certo resta sempre l'obbligo nella parte cattolica di fare quanto potrà per ottenere il più possibile quanto al battesimo e quanto all'educazione, la quale, pur se non formalmente cattolica, potrà essere il più conforme possibile alla morale naturale e agli insegnamenti della Chiesa"¹⁴. Infine, si deve anche considerare la natura del matrimonio cattolico quale *omnis vitae consortium*, che nei matrimoni misti, a motivo della non facile integrazione tra gli sposi, perché diversi per confessione religiosa, oltre che per indole umana e per sensibilità psicologica, rendono ancor più impegnativa la realizzazione del progetto divino sulla coppia. Conclude Navarrete: "In questo intrinseco conflitto di valori trova la sua spiegazione l'atteggiamento secolare della Chiesa: da una parte non esclude in modo assoluto la liceità dei matrimoni misti, e quindi li regola nella sua disciplina; d'altra parte, proprio perché riconosce le difficoltà intrinseche a tali matrimoni, lungi dal vederli in essi uno strumento di espansione missionaria, non solo li sconsiglia, ma, per permetterli, esige determinate garanzie finalizzate a rimuovere o almeno a mitigare gli effetti negativi che potrebbero derivarne: sia agli sposi stessi, sia alla prole, sia anche alla comunità ecclesiale"¹⁵.

¹³ S. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Instructio Matrimonii sacramentum*, in *AAS* 58 (1966), p. 236: "Quod suadere videtur, ut mitigetur rigor vigentis disciplinae de matrimoniis mixtis, non quidem in iis quae ad ius divinum pertinent, sed in quibusdam normis ecclesiastico iure inductis, quibus haud raro seiuncti fratres se offendi arbitrantur".

¹⁴ U. NAVARRETE, *Matrimoni misti: conflitto fra diritto naturale e teologia?*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 5 (1992), p. 279.

¹⁵ *Ibidem*, p. 282. Analoghe considerazioni, riprese da Navarrete, sono state esposte anche da V. DE PAOLIS, *I matrimoni misti*, in *AA.VV., Matrimonio e disciplina ecclesiastica*, Milano 1996, pp. 149-155. Riproposte poi in *I matrimoni misti. Aspetti canonici e dottrinali*, in *Studi Emigrazione/Migration Studies* 37 (2000), pp. 132-136.

1. Che cosa si deve intendere per matrimonio misto?

Secondo il can. 1124 del CIC e il corrispondente can. 813 del CCEO sono matrimoni misti quelli celebrati tra una parte cattolica, battezzata cioè nella Chiesa cattolica o in essa accolta dopo il battesimo, e una parte acattolica, vale a dire appartenente ad una Chiesa o comunità ecclesiale che non è in piena comunione con la Chiesa cattolica¹⁶.

Propriamente dunque la categoria di matrimonio misto richiede che entrambe le parti siano battezzate, mentre quando una parte non è battezzata, si parla più correttamente di matrimonio con disparità di culto. Questa distinzione, che oggi risulta chiara non lo era fino al m.p. *Matrimonia mixta* che, nel proemio, considerava sotto la comune denominazione di matrimoni misti anche quelli celebrati con disparità di culto¹⁷. La medesima distinzione era assente nel decreto *Crescens matrimoniorum*, dove si parlava ancora di impedimento di mista religione per il quale era necessaria la dispensa¹⁸.

Duplici è la motivazione su cui si fonda la proibizione: anzitutto perché i matrimoni misti, a causa della diversa vita religiosa, rendono più difficile il fedele adempimento dei precetti evangelici, specie in ordine alla partecipazione al culto della Chiesa e alla educazione della prole; e poi perché costituiscono un ostacolo alla piena comunione spirituale dei coniugi.

Stabilita la nozione di matrimoni misti, il Legislatore procede ad affermare il principio generale della proibizione; pertanto perché si possa celebrare lecitamente un tale matrimonio è richiesta la previa licenza da parte dell'Ordinario/Gerarca del luogo. Al principio generale segue una eccezione: la licenza (espressa) autorizza alla celebrazione dei matrimoni misti. Il can. 1125 del CIC, che corrisponde al can. 814 del CCEO, si differenzia da questo solo in quanto il Legislatore, nel Codice latino, richiede la licenza espressa¹⁹, mentre nel Codice orientale non si precisa che la licenza deve essere espressa.

¹⁶ In riferimento al can. 1124 del CIC/83, non è più considerata la fattispecie di quanti hanno abbandonato la Chiesa cattolica per defezione con atto formale, secondo quanto recentemente stabilito da BENEDICTUS PP. XVI, Litterae apostolicae motu proprio datae *Omnium in mentem*, quaedam in Codice Iuris Canonici immutantur, 26 octobris 2009, in *AAS* 102 (2010), pp. 8-10.

¹⁷ "Matrimonia mixta, id est matrimonia inita a parte catholica cum parte non catholica sive baptizata sive non baptizata": PAULUS PP. VI, Litterae apostolicae motu proprio datae *Matrimonia mixta*, in *AAS* 62 (1970), p. 257.

¹⁸ "Ordinarii autem locorum, qui dispensationem super impedimentum mixtae religionis concedunt [...]": S. CONGREGATIO PRO ECCLESIA ORIENTALI, Decretum *Crescens matrimoniorum*, in *AAS* 59 (1967), p. 166.

¹⁹ Anche in altri luoghi del CIC il Legislatore richiede la licenza espressa; ad esempio, nel can. 933 per la celebrazione dell'Eucaristia da parte di un ministro cattolico in un tempio di una Chiesa o comunità acattolica; o nel can. 1172 § 1 per esercitare legittimamente il ministero di esorcista.

2. La licenza dell'Ordinario/Gerarca del luogo

2.1 La licenza

Richiedendosi la licenza espressa, si esclude che questa possa ritenersi ottenuta quando è solo presunta. La licenza, poi, è limitata al caso di proibizione nel matrimonio misto e non si tratta di dispensa²⁰, la quale è invece necessaria per l'impedimento di disparità di culto.

A proposito della differenza tra licenza e dispensa Abate osserva opportunamente: "La licenza differisce dalla dispensa. Mentre questa attenua la forma vincolante di una legge in un caso particolare, e quindi esonera dall'obbligo di osservarla, la licenza agisce a norma della legge adempiendo la condizione che la medesima legge richiede perché una determinata azione sia permessa. Di qui segue che il 'matrimonio misto' inteso in senso stretto, definito nel can. 1124, è proibito senza espressa licenza dell'autorità competente, è permesso dalla stessa legge ove tale licenza sia stata previamente accordata"²¹.

Volendo determinare le possibili fattispecie che si possono presentare e nelle quali è richiesta la licenza, anche solo *ad cautelam*, è utile riprendere quanto ha esplicitato Hendriks: "La licenza viene richiesta se la parte non cattolica è battezzata validamente; se invece appartenesse ad una comunità in cui non viene amministrato un battesimo valido allora la dispensa viene richiesta a motivo della disparità di culto (can. 1086). Nel matrimonio tra un cattolico e un altro cattolico uscito dalla Chiesa con atto formale secondo il can. 1071 § 1, 4° la dispensa deve essere richiesta, e in questo caso si devono adempiere le condizioni stabilite dal can. 1125, come avviene nel caso del matrimonio misto (can. 1071 § 2). Tra le Chiese e comunità ecclesiali nominate dal canone si intendono sia le Chiese ortodosse sia le comunità protestanti e anglicane. Il testo del canone descrive la parte non cattolica come 'iscritta ad una Chiesa o comunità ecclesiale [...]' poiché il termine 'non cattolica' non era sufficientemente definito. Per un matrimonio con un non cattolico battezzato che non sia iscritto in una comunità non cattolica non sembra però doversi arguire che la dispensa non debba essere più chiesta. Se vi siano fondati dubbi sulla validità del battesimo, si chiede anche la dispensa dall'impedimento di disparità di culto *ad cautelam*"²².

²⁰ "Come fu osservato nella *Relatio*: Verbum 'dispensatio' improprium est, eo quod non sit amplius impedimentum (Alter Pater). R. *Verum est; et coetus consultorum canonem iam immutaverat: loco 'dispensatione' dicatur: 'licentia'*", in *Communicationes* 15 (1983), p. 239.

²¹ A. ABATE, *Il matrimonio nella nuova legislazione canonica*, Roma-Brescia 1985, p. 186.

²² J. HENDRIKS, *Diritto matrimoniale. Commento ai canoni 1055-1165 del Codice di diritto canonico*, Milano 1999, p. 265.

2.2 Le condizioni da osservare

Premesso che la licenza può essere concessa solo se sussista una giusta e ragionevole causa, contestualmente devono essere adempiute alcune condizioni.

Anzitutto, la parte cattolica deve dichiarare di essere pronta ad allontanare il pericolo di abbandonare la fede e deve promettere con sincerità di fare tutto quanto è in suo potere per assicurare il battesimo dei figli e la loro educazione nella Chiesa cattolica. Si tratta di una dichiarazione e di una promessa, a differenza del CIC/17 che richiedeva delle *cautiones* da eseguirsi ordinariamente in forma scritta²³. L'art. 33a) del *Vademecum* precisa che tale dichiarazione della parte cattolica va sottoscritta dinanzi al parroco²⁴.

La parte acattolica, poi, deve essere tempestivamente informata delle dichiarazioni e delle promesse cui è tenuta la parte cattolica e alle quali si è impegnata. La tempestività con cui deve agire la parte cattolica viene spiegata dallo stesso Legislatore quando precisa che la parte acattolica in tal modo viene davvero resa consapevole di quanto la parte cattolica ha dichiarato e ha promesso. Il *Vademecum*, nell'art. 33b) ripete il prescritto codiciale e precisa che la parte non cattolica non è tenuta ad alcuna promessa²⁵.

Infine, entrambe le parti devono essere istruite circa i fini e le proprietà essenziali del matrimonio che nessuno dei due deve escludere.

Le prime due condizioni investono unicamente la parte cattolica, mentre l'ultima è rivolta ad entrambe le parti. La parte acattolica non ha più l'obbligo di promettere che lascerà libera la comparte cattolica di praticare la fede cattolica²⁶, in ossequio a quanto richiesto dal Vaticano II sulla libertà religiosa. Su questo punto anche l'art. 33c) del *Vademecum* si richiama al rispetto della libertà di coscienza religiosa della parte non cattolica²⁷.

Per quanto attiene al battesimo e all'educazione della prole, bisogna tener presente che questo obbligo, di diritto naturale, spetta ai genitori o a coloro che ne fanno le veci e che in caso di violazione esso è protetto dal sistema canonico, così che chi lo viola è passibile di censura o altra giusta pena, ai sensi del can. 1366 del CIC, e di congrua pena, ai sensi del can. 1439 del CCEO. Su questo punto, il *Vademecum* segnala un possibile scontro nella scelta che i coniugi possono operare, sentendosi

²³ Can. 1061 § 2 del CIC/17: "Cationes regulariter in scriptis exigantur". La medesima prescrizione prevedeva anche la precedente legislazione orientale: PIUS PP. XII, Motu proprio *Crebrae allatae*, can. 51 § 2, in *AAS* 41 (1949), p. 100.

²⁴ *Vademecum*, p. 21.

²⁵ *Ibidem*.

²⁶ Can. 1061 § 1, 2° del CIC/17: "Cautionem praestiterit coniux acatholicus de amovendo a coniuge catholico perversionis periculo [...]". Del medesimo tenore la precedente legislazione orientale: PIUS PP. XII, Motu proprio *Crebrae allatae*, can. 51 § 1, 2°, in *AAS* 41 (1949), p. 100.

²⁷ *Vademecum*, p. 21.

entrambi obbligati in coscienza a battezzare ed educare la prole secondo la fede della propria Chiesa di appartenenza. "Tale aspetto, quindi, - si legge nell'art. 34 del *Vademecum* - dovrebbe essere affrontato prima della celebrazione del matrimonio, tenendo specialmente conto del comune battesimo e deposito di fede"²⁸. Quanto, poi, al battesimo e all'educazione fuori della Chiesa cattolica, questa scelta è tollerata ma non approvata e, qualora si verifichi il caso di battesimo ed educazione di prole fuori dalla Chiesa cattolica, il genitore cattolico non incorre nella censura comminata dai rispettivi Codici. "In nessun caso - precisa l'art. 14 - si deve seguire una linea agnostica, neutrale o confusa"²⁹. Se così avvenisse, si configurerebbe una situazione per cui l'Ordinario/Gerarca del luogo potrebbe negare la licenza di matrimonio misto.

La terza condizione, che comporta l'istruzione da impartire ad entrambe le parti circa le finalità e le proprietà essenziali del matrimonio, risale al m.p. *Matrimonia mixta* 6: "Ambae partes edoceantur de finibus et proprietatibus essentialibus matrimonii, a neutro contrahente excludendis"³⁰.

Il Legislatore rimette al prudente giudizio dell'Ordinario/Gerarca del luogo la valutazione della giusta e ragionevole causa per concedere la licenza; tale valutazione si dovrà evincere dalle stesse condizioni richieste e dal contesto generale in cui viene avanzata la richiesta di licenza per accedere al matrimonio misto. Una causa giusta e ragionevole può essere ad esempio la scarsità di cattolici nella località abitata dai contraenti oppure la necessità di regolarizzare una unione illecita, come anche la fondata speranza che la parte non cattolica possa chiedere l'ammissione nella Chiesa cattolica dalla particolare virtù del coniuge cattolico. Il *Vademecum*, nell'art. 33b), rifacendosi a quanto già prescritto dal direttorio ecumenico³¹, considera anche il caso di un rifiuto esplicito che può provenire dalla parte non cattolica della promessa e degli impegni che la parte cattolica ha assunto. Di tale esplicito rifiuto l'Ordinario/Gerarca del luogo dovrà tener conto in ordine alla concessione o al diniego della licenza per "vagliare l'esistenza o meno di 'una giusta e ragionevole causa'³².

²⁸ *Ibidem*, p. 22.

²⁹ *Ibidem*, art. 14, pp. 16-17. In ciò il *Vademecum* segue quanto già previsto dal PONTIFICIUM CONSILIIUM AD UNITATEM CHRISTIANORUM FOVENDAM, Directorium oecumenicum *La recherche de l'unité*, Directoire pour l'application des principes et des normes sur l'oecumenisme, 25 mars 1993, n. 151, in *AAS* 85 (1993), p. 1094: "Si, malgré tous les efforts, les enfants ne sont pas baptisés ni élevés dans l'Église catholique, le parent catholique ne tombe pas sous la censure du droit canonique".

³⁰ PAULUS PP. VI, Litterae apostolicae motu proprio datae *Matrimonia mixta*, in *AAS* 62 (1970), p. 261.

³¹ "L'Ordinaire du lieu, pour évaluer l'existence ou non d'une cause juste et raisonnable en vue d'accorder la permission de ce mariage mixte, tiendra compte entre autres d'un refus explicite de la partie non catholique": PONTIFICIUM CONSILIIUM AD UNITATEM CHRISTIANORUM FOVENDAM, Directorium oecumenicum *La recherche de l'unité*, n. 150, in *AAS* 85 (1993), p. 1093.

³² *Vademecum*, p. 21.

3. Le determinazioni del diritto particolare

Il can. 1126 del CIC e il can. 815 del CCEO stabiliscono che le dichiarazioni e le promesse devono rispettare alcune formalità e spetta alla Conferenza episcopale³³ o alla Chiesa *sui iuris*³⁴ determinare il modo in cui queste devono essere adempiute.

3.1 Modalità delle dichiarazioni e delle promesse

Le dichiarazioni e le promesse sono sempre necessarie, pertanto certamente non compete alla Conferenza episcopale o all'autorità della Chiesa orientale dispensare da tali obblighi. Il loro compito è anzitutto quello di stabilirne le concrete modalità.

Il m.p. *Matrimonia mixta* 7 dava alcune indicazioni sulle possibili modalità da utilizzare per le dichiarazioni e le promesse, riconducendole in pratica a tre: soltanto a voce, per iscritto, in presenza di testimoni³⁵. Le determinazioni scelte dalle Conferenze episcopali risultano alquanto diversificate; la maggioranza di esse ha preferito l'utilizzo della forma scritta dinanzi al parroco o a chi ne fa le veci e talvolta anche in presenza di due testimoni. Qualora non venga indicata la forma da utilizzare, scritta oppure orale, allora si richiede che il parroco rediga un documento scritto da cui consti con certezza che la parte cattolica ha proceduto alle dichiarazioni e promesse prescritte.

3.2 Accertamento in foro esterno e informazione della parte acattolica

La seconda determinazione di competenza delle Conferenze episcopali e dell'autorità della Chiesa orientale concerne il modo in cui le dichiarazioni e le promesse della parte cattolica debbano constare in foro esterno. Certamente la forma scritta costituisce la migliore garanzia perché quanto la parte cattolica dichiara, con le promesse in esso contenute, possano risultare con certezza in foro esterno. Anche quando si opta per la forma non scritta, ma alla presenza del parroco o di chi ne fa le veci, con o senza la presenza aggiuntiva dei testimoni o di altri, ad esempio la parte

³³ Vorrei qui annotare che la Conferenza episcopale francese risulta essere uno dei rari casi, se non l'unico, in cui, dando disposizioni per i matrimoni misti, menziona esplicitamente disposizioni pratiche per il matrimonio di un cattolico con un cristiano orientale non cattolico, distinguendole da quelle nel caso di matrimonio di un cattolico con un altro cristiano non cattolico, in J. MARTÍN DE AGAR - L. NAVARRO, *Legislazione delle conferenze episcopali complementare al C.I.C.*, Roma 2009², pp. 376-378.

³⁴ Nelle Chiese cattoliche orientali, l'autorità preposta a determinare le modalità delle dichiarazioni e delle promesse è il Patriarca o l'Arcivescovo maggiore con il Sinodo dei Vescovi oppure il Metropolita con il Consiglio dei Gerarchi. Cfr. J. PRADER, *Il matrimonio in Oriente e Occidente*, Roma 1992, p. 134.

³⁵ PAULUS PP. VI, *Litterae apostolicae motu proprio datae Matrimonia mixta*, in *AAS* 62 (1970), p. 261.

acattolica, sempre bisogna che si produca un documento dal quale risulti che le condizioni del can. 1125 del CIC o del can. 814 del CCEO sono state adempiute. L'Ordinario/Gerarca del luogo, poi, competente a concedere la licenza per celebrare il matrimonio misto, prima di procedere a tale concessione deve essere certo che sia stato adempiuto il disposto del Codice in merito e quindi deve essere informato delle dichiarazioni o del documento dal quale esse risultano. Quando le dichiarazioni sono state prodotte per iscritto o risultano da un documento è più facile per l'Ordinario/Gerarca esserne informato, specie se la documentazione viene allegata alla richiesta di licenza; mentre quando si è scelta la forma orale, è necessario che il sacerdote o chi ne fa le veci o anche la stessa parte cattolica dichiarino all'Ordinario/Gerarca che ha proceduto ad assumere gli impegni richiesti dal diritto *in casu*.

Da ultimo, si deve determinare il modo e la forma con cui informare la parte acattolica delle dichiarazioni e delle promesse cui è tenuta la parte cattolica. Il modo più naturale, quando le circostanze lo permettono, di informare la parte acattolica è che avvenga in occasione della preparazione al matrimonio, quando entrambe le parti vengono istruite sulle finalità e sulle proprietà del matrimonio e quando è possibile sottoscrivere eventuali formule di impegno e/o di presa d'atto. Una seconda modalità può essere costituita dalla informazione che viene data alla parte acattolica dal parroco o da chi ne fa le veci, oppure dal ministro acattolico; dell'avvenuta informazione deve constare con certezza, di solito attraverso un documento scritto³⁶. Più problematica risulta l'informazione alla parte acattolica, quando questa non intende presentarsi al parroco; in tal caso sarà la stessa parte cattolica ad informare la comparsa acattolica. In ogni modo quando si presentano simili casi sarà necessario darne una prudente valutazione pastorale, in maniera che si abbia la certezza che tale rifiuto non comprometta anche per la parte cattolica l'accettazione degli elementi essenziali del matrimonio canonico e quindi ne pregiudichi la validità. Proprio su questo aspetto, in relazione alla specifica istruzione ai nubendi sulle finalità e sulle proprietà essenziali, bisognerà organizzare una opportuna pastorale prematrimoniale che privilegi l'esame degli sposi³⁷.

³⁶ In tal senso, a mo' di esempio, cito quanto ha disposto in proposito la Conferenza episcopale di Albania, prossima alla diocesi di Bari se non altro a motivo del foro competente in appello; questa Conferenza ha previsto che "la parte non cattolica dichiarino, alla presenza del parroco, d'essere informata delle promesse fatte dalla parte cattolica", in J. MARTIN DE AGAR - L. NAVARRO, *Legislazione delle conferenze episcopali complementare al C.I.C.*, p. 47.

³⁷ Su questi e altri aspetti di competenza delle Conferenze episcopali si veda J.T. MARTIN DE AGAR, *Le competenze della Conferenza episcopale: cc. 1126 e 1127 § 2*, in AA.VV., *I matrimoni misti*, Città del Vaticano 1998, pp. 139-157.

4. La forma canonica nel matrimonio misto

4.1 Il cattolico è tenuto alla forma canonica

Il § 1 del can. 1127 del CIC e il corrispondente can. 834 § 1 del CCEO regolano la forma canonica da utilizzare nei matrimoni misti e prescrivono, come principio generale, che per la validità del matrimonio si deve seguire la forma prescritta dal diritto. D'altronde, quando una parte è battezzata nella Chiesa cattolica o è stata in essa accolta è tenuta alla forma canonica. L'obbligatorietà della forma canonica ordinaria è chiaramente per la validità del matrimonio, oltre che per la liceità, dal momento che essa costituisce uno dei tre requisiti – unitamente al consenso e alla abilità giuridica delle parti – necessari per una valida celebrazione, secondo le solennità prescritte dalla legge.

Il *Vademecum* ripete il dettato codiciale e prescrive che “relativamente alla forma da usarsi nella celebrazione del matrimonio, il cattolico, pur avendo ricevuto la licenza dell'Ordinario del luogo per la celebrazione di un matrimonio misto, è tenuto all'osservanza della forma canonica”³⁸.

La motivazione dell'utilizzo della forma canonica ordinaria anche nel caso di matrimoni misti ha la sua ragion d'essere nel fatto che questi matrimoni sono regolati sia dal diritto divino sia dal diritto canonico (can. 1059 del CIC e 708 § 1 del CCEO).

4.2 La forma canonica nel matrimonio tra cattolico e acattolico orientale

La seconda parte del § 1 del can. 1127 del CIC, e parimenti il § 2 del can. 834 del CCEO, introduce un'innovazione per quanto riguarda il trattamento dei matrimoni misti tra una parte cattolica e una parte acattolica orientale. In tal caso la forma canonica non è richiesta per la validità, ma per la sola liceità³⁹. Infatti, perché il matrimonio tra cattolico e acattolico orientale sia valido, è richiesto che sia presente il ministro sacro⁴⁰. Il *Vademecum* riprende tale indicazione e precisa, con il supporto

³⁸ *Vademecum*, art. 37, p. 22.

³⁹ Nelle norme sui matrimoni misti, tra le legislazioni complementari consultate, quella della Conferenza episcopale maltese è l'unica, oltre al *Vademecum* della CEI nell'art. 37 citato nella nota precedente, a precisare espressamente che “nel caso di matrimonio tra una persona cattolica e una persona non cattolica di rito orientale, la forma canonica è richiesta solo per la liceità del matrimonio, purché il matrimonio si celebri in presenza di un ministro sacro, e si osservi tutto quello che è stabilito dalla legge”, in J. MARTÍN DE AGAR-L. NAVARRO, *Legislazione delle conferenze episcopali complementare al C.I.C.*, p. 740.

⁴⁰ Sulla forma canonica e le discussioni dottrinali in merito all'intervento del ministro sacro, si può vedere, tra gli altri, P. SZABÓ, *Forma canonica dei matrimoni misti CIC/CCEO. Questioni intorno al significato dell'interventus ministri sacri (CIC c. 1127 § 1) in prospettive dottrinali*, in *Folia canonica* 4 (2001), pp. 253-261.

anche della normativa orientale del can. 834 § 2, che "per la validità della celebrazione, si richiede comunque che l'assistente sia un sacerdote e non un diacono"⁴¹; infatti, nella tradizione orientale sia cattolica sia ortodossa è richiesto, per la validità, il rito sacro e la benedizione del sacerdote. Per gli ortodossi è considerato ministro del matrimonio il sacerdote e non gli sposi; il diacono, poi, non può conferire benedizioni e, quindi, non è riconosciuto valido un matrimonio celebrato alla presenza di un diacono⁴².

La ragione dell'eccezione, che ritiene valido il matrimonio tra cattolico e acattolico orientale anche senza l'osservanza della forma canonica, risiede nel fatto che non è stato sempre possibile richiedere la forma canonica obbligatoria per la validità in matrimoni tra cattolici e acattolici orientali, per cui la conseguenza pratica è che molti – se non tutti – di questi matrimoni sono stati celebrati invalidamente, per mancanza di forma, appunto. Così, per ragioni ecumeniche e per salvaguardare la santità e la stabilità del matrimonio, il Legislatore ha introdotto tale eccezione al principio generale della forma canonica ordinaria anche per i matrimoni misti. D'altronde, la necessità anche pratica di una simile norma era già stata individuata dal decreto *Crescens matrimoniorum*, che, tra le motivazioni per introdurre simili innovazioni, adduce quelle di evitare matrimoni invalidi tra cattolici e acattolici orientali, favorire la stabilità e la santità del matrimonio, incrementare la carità⁴³.

Quando invece si tratta di matrimoni misti da celebrarsi tra cattolici e acattolici ascritti a Chiese o comunità separate d'Occidente, vige l'obbligo dell'osservanza della forma canonica ordinaria, benché non sia vietata la dispensa anche in questi casi.

4.3 La dispensa dalla forma canonica

Premesso, dunque, che la dispensa dalla forma canonica si richiede quando l'altra parte è protestante e non quando è ortodossa, la dispensa è concessa dall'Ordinario proprio della parte cattolica, nel caso la parte sia latina (can. 1127 § 2 del CIC); ma quando la parte è cattolica orientale, la dispensa è riservata al Patriarca o alla Sede Apostolica, per causa gravissima (can. 835 del CCEO). Per la concessione della dispensa devono sussistere gravi difficoltà, bisogna sentire l'Ordinario del luogo della celebrazione del matrimonio, la concessione della dispensa avviene in singoli casi e si deve salvaguardare una qualche forma pubblica di celebrazione.

La dispensa dalla forma canonica esige anzitutto la sussistenza di gravi difficoltà

⁴¹ *Vademecum*, art. 37, p. 23.

⁴² *Ibidem*, p. 23 nota 59.

⁴³ S. CONGREGATIO PRO ECCLESIA ORIENTALI, *Decretum Crescens matrimoniorum*, in *AAS* 59 (1967), p. 166.

nel procedere alla celebrazione secondo la forma ordinaria. Il Legislatore non precisa quali siano queste gravi difficoltà. È certo che deve trattarsi di situazioni in cui vi è una grave contrarietà della parte acattolica ad accedere alla forma richiesta dalla Chiesa cattolica, oppure da parte della sua famiglia o anche un grave conflitto di coscienza dei nubendi, insolubile in altro modo⁴⁴. Il *Vademecum*, rifacendosi a quanto esemplificato dal direttorio ecumenico e dal decreto generale della CEI sul matrimonio canonico, precisa che "la licenza per celebrare il matrimonio nella Chiesa ortodossa si può concedere per gravi difficoltà, quali, ad esempio, 'la conservazione dell'armonia familiare, il raggiungimento dell'accordo dei genitori per il matrimonio, il riconoscimento per il particolare impegno religioso della parte non cattolica o del suo legame di parentela con un ministro di un'altra Chiesa' o 'il fatto che il matrimonio dovrà essere celebrato all'estero, in ambiente non cattolico, e simili'"⁴⁵.

Il can. 1127 § 2 precisa che l'Ordinario del luogo della celebrazione deve essere sentito, dal momento che spetta a lui, in quanto più di qualunque altro conosce l'ambiente religioso, culturale e civile in cui viene celebrato il matrimonio, valutare l'opportunità o meno della concessione della dispensa. Il corrispondente can. 834 § 2 del CCEO non contiene tale clausola. In dottrina si discute se questa consultazione sia richiesta per la validità o per la liceità; alcuni Autori⁴⁶ ritengono che probabilmente il parere previo è richiesto per la validità, e invocano in tal senso il disposto del can. 127 § 2; altri più decisamente ritengono che la consultazione sia *ad liceitatem*⁴⁷.

Più chiaro è invece il tenore della norma del can. 1127 § 2 che restringe la competenza dell'Ordinario del luogo a concedere la dispensa *in singulis casibus*. È esclusa pertanto da parte del Vescovo diocesano la possibilità di concedere la dispensa in forma generale, come pure di dispensare due cattolici, all'infuori del caso di pericolo di morte, come ha autenticamente dichiarato una risposta del 14 maggio 1985⁴⁸.

L'ultima condizione esplicitata dal can. 1127 § 2, richiesta per la validità, prevede che quando l'Ordinario concede la dispensa dalla forma canonica vi deve sempre essere una qualche forma pubblica di celebrazione, cioè "atta a provare giuridicamente l'avvenuta celebrazione del matrimonio. Può essere adottata la forma seguita nella comunità religiosa cui appartiene la parte acattolica o essere scelta una delle forme che presso i diversi popoli, nella legislazione civile o nella consuetudine locale, sono prescritte o accettate perché gli sposi siano considerati, nell'ambito sociale

⁴⁴ Così A. ABATE, *Il matrimonio nella nuova legislazione canonica*, p. 195.

⁴⁵ *Vademecum*, art. 37, p. 23, nota 58.

⁴⁶ Ad esempio V. DE PAOLIS, *I matrimoni misti*, in AA. VV., *Matrimonio e disciplina ecclesiastica*, p. 161.

⁴⁷ Si veda P. BIANCHI, *Commento al can. 1127*, in REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE (a cura di), *Codice di Diritto Canonico Commentato*, Milano 2001, p. 909.

⁴⁸ PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI AUTHENTICE INTERPRETANDO, *Responsum Utrum extra casum*, 14 maii 1985, in *Communicationes* 17 (1985), p. 262.

o tribale, marito e moglie"⁴⁹. L'importante è che si garantisca la pubblicità di diritto, non essendo sufficiente la mera pubblicità di fatto.

Può anche darsi il caso che l'Ordinario che concede la dispensa, contestualmente vi apponga clausole limitative; ad esempio potrebbe richiedere che la forma sostitutiva quella canonica sia solo la forma religiosa della parte acattolica, quando dalla celebrazione civile – di per sé sufficiente ad adempiere le condizioni di pubblicità richieste – potrebbero sorgere inconvenienti e scandali presso i fedeli del popolo di Dio.

4.4 I criteri della Conferenza episcopale circa la dispensa dalla forma canonica

Il can. 1127 § 2 del CIC precisa che "spetta alle Conferenze episcopali stabilire norme per le quali la predetta dispensa [dalla forma canonica] venga concessa per uguali motivi". Il corrispondente can. 834 § 2 del CCEO non contiene una simile precisazione.

La dispensa dalla forma canonica ordinaria rimane di competenza dell'Ordinario della parte cattolica, sentito l'Ordinario del luogo della celebrazione del matrimonio. Tuttavia, essendo la dispensa per definizione una sospensione (*relaxatio*) della legge – per sua natura generale – in un caso peculiare, è opportuno che in un determinato territorio la Conferenza episcopale determini i criteri in base ai quali i singoli Ordinari competenti possano procedere alla concessione della dispensa per i matrimoni misti.

Il § 2 del can. 1127 lo prevede, ma non ne fa un obbligo. La determinazione concreta delle motivazioni per concedere la dispensa e per la forma pubblica da osservare è dettata da motivi di opportunità, in vista di orientare i fedeli secondo criteri di unitarietà. L'Ordinario del luogo, qualora la Conferenza episcopale abbia usufruito della possibilità di stabilire criteri comuni, è tenuto ad uniformarsi ad essi, ma solo per la liceità⁵⁰.

4.5 Il divieto di rinnovo del consenso e di assistenza simultanea

Il matrimonio celebrato tra battezzati, secondo la forma canonica, è sacramento. Perciò, il § 3 del can. 1127 del CIC e il can. 839 del CIC vietano che prima o dopo la celebrazione nuziale si ripeta la manifestazione del consenso, sia davanti al ministro cattolico sia davanti al ministro acattolico. Il divieto vale sia quando durante la medesima celebrazione avvenga un duplice scambio davanti al rispettivo ministro

⁴⁹ A. ABATE, *Il matrimonio nella nuova legislazione canonica*, p. 196.

⁵⁰ Come fu già chiarito in sede di revisione, dove i Consultori si orientarono per la cancellazione dell'avverbio *licite*, contenuto nell'allora can. 319 § 3, rimanendo chiaro che le norme delle Conferenze episcopali in materia non sono *ad validitatem*, in *Communicationes* 10 (1978), p. 98.

secondo il proprio rito, sia quando successivamente si rinnovi il consenso già prestato davanti all'uno o all'altro ministro.

Il *Vademecum*, a tal proposito, fa notare che "le Chiese orientali non cattoliche esigono per la validità del matrimonio la presenza di un loro sacerdote. Pertanto, il matrimonio misto celebrato nella Chiesa cattolica è ritenuto invalido da quasi tutte le Chiese orientali non cattoliche. Per questo motivo, la coppia, dopo la celebrazione cattolica, ricorre al sacerdote orientale non cattolico per un'altra celebrazione del loro matrimonio secondo il loro rito: questa prassi è un abuso in netta contrapposizione con il can. 1127 § 3 del CIC e il can. 839 del CCEO. Invece, se il matrimonio misto viene celebrato in una Chiesa orientale non cattolica, la Chiesa cattolica lo riconosce valido e perciò non si deve richiedere la ripetizione del consenso"⁵¹.

Fatto salvo questo principio, il Legislatore canonico non vieta che nella celebrazione canonica davanti al ministro cattolico sia presente il ministro acattolico che si limita a proferire qualche preghiera o, se è il caso, a "tenere una breve esortazione e benedire la coppia"⁵²; come pure non è vietato che nella celebrazione con dispensa dalla forma canonica sia presente anche il ministro cattolico che si unisce alla preghiera comune. Il *Vademecum* ripete qui quanto già determinato dal direttorio ecumenico e aggiunge che il ministro non cattolico può anche proclamare le letture bibliche, "evitando accuratamente che ciò possa apparire come una 'concelebrazione' o una doppia celebrazione del matrimonio, soprattutto perché in Oriente la benedizione degli sposi costituisce la parte essenziale del rito sacro del matrimonio"⁵³.

5. L'assistenza spirituale nei matrimoni misti

Il can. 1128 del CIC e il can. 816 del CCEO sono nuovi ed hanno come fonte propria postconciliare il m.p. *Matrimonia mixta* 14: "Ordinarii locorum et parochi carent, ne coniugi catholico et filiis, e matrimonio mixto natis, auxilium spirituale desit ad eorum officia conscientiae adimplenda; eundemque hortentur coniugem, ut memor sit semper doni divini fidei catholicae eiusque testimonium reddat *cum modestia et timore, conscientiam habens bonam*; coniuges adiuvent ad vitae coniugalis et familiaris fovendam unitatem, quae, si de christianis agatur, in illorum quoque baptismo innitur. Qua de re, optandum est, ut iidem Pastores relationes instituant cum ministris aliarum communitatum religiosarum, easque sincera probitate et sapientia fiducia conforment"⁵⁴.

⁵¹ *Vademecum*, art. 37, p. 23.

⁵² CONSEIL PONTIFICAL POUR L'UNITÉ DES CHRÉTIENS, Directoire *La recherche de l'unité*, n. 158, in *AAS* 85 (1993), p. 1095.

⁵³ *Vademecum*, art. 41, p. 24.

⁵⁴ PAULUS PP. VI, Litterae apostolicae motu proprio datae *Matrimonia mixta*, n. 14, in *AAS* 62

La pastorale dei matrimoni misti non si esaurisce nella fase preparatoria e celebrativa, ma continua ad investire la responsabilità dell'Ordinario del luogo e degli altri pastori d'anime anche dopo la conclusione del matrimonio. Anzi proprio in questa fase potrebbero presentarsi questioni di ordine pastorale che riguardano la realizzazione delle dichiarazioni e promesse cui la parte cattolica si è impegnata e di cui anche la parte acattolica è stata resa edotta e che in qualche modo non deve ostacolare.

Pertanto spetta all'Ordinario/Gerarca del luogo e agli altri pastori, specie se hanno conosciuto nella fase di preparazione al matrimonio le parti, di garantire la continuità delle formalità preuziali che il diritto ha richiesto. Benché i Codici impegnino espressamente gli Ordinari/Gerarchi del luogo e gli altri pastori ad offrire il loro aiuto al coniuge cattolico e ai figli nati dal matrimonio misto, il più delle volte sarà necessario coinvolgere anche il coniuge acattolico, dal momento che eventuali difficoltà possono sorgere proprio dalle differenze tra le parti in ambito religioso, differenze che potrebbero compromettere la fede della parte cattolica o l'educazione cattolica dei figli e creare condizioni di sfavore per il mantenimento dell'unità e della pace familiare.

Il *Vademecum* richiama questo impegno dell'aiuto spirituale da offrire al coniuge cattolico e ai figli nati da un matrimonio misto e si rivolge esplicitamente ai parroci; il motivo è evidente: più direttamente dell'Ordinario/Gerarca del luogo, il parroco conosce e può seguire in loco i fedeli a lui affidati. Lo stesso *Vademecum*, infine, auspica "che i pastori stabiliscano con i ministri orientali non cattolici, nella misura del possibile, opportune relazioni"⁵⁵.

6. Il matrimonio di due orientali non cattolici dinanzi a un sacerdote cattolico

L'art. 43 del *Vademecum* chiarisce che la Chiesa cattolica, in forza dei cann. 1109 del CIC e 829 § 1 del CCEO, non è competente ad assistere al matrimonio tra due

(1970), p. 262. Il n. 14 riprende quasi alla lettera, nella prima parte, quanto disposto in S. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Instructio Matrimonii sacramentum*, VI, in *AAS* 58 (1966), p. 238, nonché una lettera della Segreteria di Stato del 15 aprile 1970. La lettera non è stata pubblicata su *AAS*, ma si può trovare in Z. GROCHOLEWSKI, *Documenta recentiora circa rem matrimoniale et processuale*, Volumen alterum, Romae 1980, pp. 65-67, nn. 5179-5188.

⁵⁵ *Vademecum*, art. 36, p. 22. Una simile relazione, a partire dalla preparazione al matrimonio, era già stata auspicata da IOANNES PAULUS PP. II, *Adhortatio apostolica Familiaris consortio*, de familiae christianae muneribus in mundo huius temporis, 22 novembris 1981, n. 78, in *AAS* 74 (1982), p. 179: "Eius rei gratia atque etiam ut evidenter eluceat oecumenicum pondus talis matrimonii mixti, quod in binorum coniugum christianorum fide plene transigitur, inquiri debet - licet hoc non semper facile sit factu - benigna adiutrix opera inter ministrum catholicum et non catholicum iam inde a primo tempore praeparationis ad matrimonium ipsarumque nuptiarum".

orientali non cattolici, in quanto non sono tenuti alla forma canonica⁵⁶. Tuttavia è permesso al Gerarca cattolico orientale, a tenore del can. 833 di autorizzare un sacerdote cattolico a benedire il matrimonio di due fedeli orientali non cattolici, purché si rispettino, cumulativamente, 5 condizioni: impossibilità di adire il proprio sacerdote ortodosso senza grave disagio, richiesta spontanea delle parti, assenza di ostacolo per la valida e lecita celebrazione, informazione previa dell'autorità della Chiesa orientale acattolica competente di almeno uno dei fedeli ortodossi. Quest'ultima condizione per alcuni Autori⁵⁷ è per la liceità e si tratta di autorizzazione da chiedere e ottenere dal Gerarca ortodosso, per altri⁵⁸, invece, essa non è per la liceità e deve limitarsi alla mera informazione, non all'autorizzazione. L'informazione dovrebbe essere sempre fatta, anche a celebrazione avvenuta, in quanto si garantisce, in tal modo, la registrazione e gli effetti civili del matrimonio, cose cui deve provvedere l'autorità ortodossa, come prescrive l'art. 43 del *Vademecum*⁵⁹.

Tale benedizione è cosa diversa dalla forma canonica; essa non conferisce la dignità sacramentale ai matrimoni celebrati in tal modo, anche se molte Chiese ortodosse riconoscono la validità naturale dei matrimoni celebrati senza il *ritus sacer* quando è impossibile recarsi dal sacerdote ortodosso.

Questa disposizione non è presente nel Codice latino, per cui gli Ordinari del luogo latini non godono di questa facoltà, se non ne abbiano ricevuto espressa facoltà da parte della Sede Apostolica⁶⁰.

La questione circa l'assistenza da parte di un ministro cattolico al matrimonio di due acattolici orientali era già emersa in occasione della pubblicazione di orientamenti pastorali per i fedeli orientali acattolici da parte della Conferenza episcopale spagnola nel 2006⁶¹. Gli artt. 20-21 dei citati *Orientamenti* sono molto simili a quanto dispone il *Vademecum* della CEI all'art. 43, con la notevole differenza che nell'art. 43 si precisa che "spetta alla Chiesa non cattolica provvedere che esso sia registrato e ottenga gli effetti civili". La precisazione è molto importante proprio ai fini della registrazione e degli effetti civili di un matrimonio tra cattolici orientali celebrato da un ministro cattolico. Nel caso della Spagna, in dottrina⁶² ci si è chiesto se lo Stato spagnolo può ammettere la validità civile automatica di un matrimonio ortodosso

⁵⁶ *Vademecum*, p. 25.

⁵⁷ Così, ad esempio, J. PRADER, *La legislazione matrimoniale latina e orientale. Problemi interecclesiali, interconfessionali e interreligiosi*, Roma 1993, p. 73.

⁵⁸ Così, ad esempio, H. ALWAN, *Commento al can. 833*, in P.V. PINTO (a cura di), *Commento al Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, Città del Vaticano 2001, pp. 714-715.

⁵⁹ *Vademecum*, p. 25.

⁶⁰ *Ibidem*, nota 70.

⁶¹ CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, *Servicios pastorales a orientales no católicos. Orientaciones*, in *Ius Ecclesiae* 18 (2006), pp. 852-860.

⁶² Così, ad esempio, P. GEFAELL, *Nota ai documenti della Conferenza episcopale spagnola sui cristiani orientali, cattolici e non cattolici*, in *Ius Ecclesiae* 18 (2006), pp. 873-874.

benedetto da un sacerdote cattolico. La risposta dovrebbe essere negativa, in quanto il sacerdote cattolico non è competente su quei fedeli, in quanto egli ha solo ottenuto la licenza dal Gerarca cattolico del luogo di benedire il matrimonio di quei fedeli. Per questo motivo, credo, il *Vademecum* della CEI ha precisato che spetta alla Chiesa non cattolica la registrazione per gli effetti civili di un matrimonio celebrato in tal modo. Se, infatti, il sacerdote cattolico ha benedetto un matrimonio tra acattolici orientali previa licenza del Gerarca cattolico orientale e previa intesa con il Gerarca ortodosso interessato, questo matrimonio, se riconosciuto valido⁶³ dalla Chiesa acattolica orientale⁶³ può essere facilmente riconosciuto anche agli effetti civili.

7. Lo stato libero della parte orientale non cattolica

Premesso che lo stato libero deve essere provato sia nel caso previsto dall'art. 43 del *Vademecum*, quando cioè il sacerdote cattolico riceve la facoltà dal Gerarca cattolico orientale di benedire il matrimonio tra due ortodossi, sia nel caso di matrimonio misto tra parte cattolica e parte ortodossa, gli artt. 44 e 45 prospettano due fattispecie diverse tra loro.

La prima fattispecie prevede la prova dello stato libero della parte orientale non cattolica durante l'investigazione prematrimoniale.

La seconda fattispecie prospetta il caso della parte ortodossa sposata senza il rito sacro e poi divorziata; in questo secondo caso, per la prova dello stato libero, non è sufficiente l'investigazione prematrimoniale, ma è necessario ricorrere alla procedura giudiziale presso il tribunale ecclesiastico competente⁶⁴ quando sorga il dubbio sulla possibilità di celebrare matrimonio con rito sacro senza grave incomodo e sulla esistenza del battesimo di almeno una parte⁶⁵.

⁶³ "Di norma, il matrimonio celebrato in questa forma straordinaria, non è riconosciuto valido dalle Chiese orientali acattoliche, eccettuata la Chiesa caldea": J. PRADER, *Il matrimonio in Oriente e Occidente*, p. 218; lo stesso Autore, però, successivamente ha seguito una via più possibilista: "Se i ministri cattolici possono amministrare lecitamente i sacramenti della penitenza, dell'Eucaristia e dell'unzione degli infermi ai membri delle Chiese orientali non cattoliche (can. 667 § 3 CCEO; can. 844 § 3 CIC), possono anche benedire il matrimonio di questi fedeli, ove la necessità lo esiga": ID., *La legislazione matrimoniale latina e orientale. Problemi interecclesiali, interconfessionali e interreligiosi*, p. 74.

⁶⁴ Così si è espresso il SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL, *Quaesitum Excellentissime Domine*, 3 ianuarii 2007, in *Periodica* 97 (2008), pp. 45-46.

⁶⁵ *Ibidem*, pp. 25-26. Per un acuto e approfondito studio in merito si può vedere G.P. MONTINI, *La procedura di investigazione prematrimoniale è idonea alla comprovazione dello stato libero di fedeli ortodossi che hanno attentato il matrimonio civile*, in *Periodica* 97 (2008), pp. 47-98; per una trattazione più sintetica ID., *Come si accerta lo stato libero di un ortodosso sposato civilmente*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 21 (2008), pp. 244-255.

In questi due ultimi casi si ritiene che il tribunale ecclesiastico abbia strumenti più idonei ed efficaci al fine di comprovare l'impossibilità di adire il ministro sacro proprio e in tal caso sarà il tribunale a decidere se procedere per via documentale o con procedura ordinaria, oppure di comprovare se la parte ortodossa era validamente battezzata – e allora il matrimonio fu attentato – o invece il battesimo non era valido – e allora il matrimonio è da considerarsi valido anche se la forma fu solo civile–.

8. Quando la parte orientale non cattolica è divorziata

L'art. 46 del *Vademecum* presenta il caso di dichiarazioni di stato libero rilasciate da autorità ecclesiastiche ortodosse riguardanti matrimoni ortodossi falliti e, a seguito di pronuncia di divorzio civile, la parte ortodossa divorziata intende contrarre matrimonio canonico con una nuova comparte cattolica.

L'art. 46 precisa che “la dichiarazione di stato libero rilasciata dalla competente autorità orientale non cattolica non coincide con una dichiarazione di nullità. Permane quindi l'impedimento di legame, fino al momento in cui il precedente matrimonio sia dichiarato nullo con sentenza esecutiva da un tribunale ecclesiastico cattolico, oppure, se ne sussistono le condizioni, sia sciolto dal Romano Pontefice per inconsumazione o *in favorem fidei*”⁶⁶.

La dichiarazione di stato libero rilasciata da autorità ortodosse non è una dichiarazione di nullità. L'art. 46 fa suo il pronunciamento della Segnatura circa le dichiarazioni di stato libero rilasciate dalle autorità della Chiesa ortodossa romena⁶⁷.

Il tribunale ecclesiastico cattolico è competente a dichiarare nullo il matrimonio celebrato tra due ortodossi⁶⁸.

Ci si può chiedere quale sia il diritto da applicare nel giudicare la validità del matrimonio di acattolici orientali.

Il can. 781 del CCEO, fatto proprio dall'istruzione *Dignitas connubii*, art. 4 § 1, che colma in tal modo una lacuna, almeno nel diritto matrimoniale processuale latino, comprende una nuova norma positiva che stabilisce espressamente quali leggi devono essere osservate qualora la Chiesa cattolica dovesse giudicare della validità

⁶⁶ *Vademecum*, p. 26.⁷

⁶⁷ SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL, *Declaratio Relate ad quandam*, 20 octobris 2006, in *Communicationes* 39 (2007), pp. 66-67. Puntuali commenti alla dichiarazione in parola si trovano in P. GEFAELL, *La giurisdizione delle Chiese ortodosse per giudicare sulla validità del matrimonio dei loro fedeli*, in *Ius Ecclesiae* 19 (2007), pp. 774-791; P. BIANCHI, *Dichiarazioni di stato libero rilasciate da autorità ecclesiali ortodosse. Una recente dichiarazione del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 21 (2008), pp. 256-265.

⁶⁸ Per tale problematica, anche alla luce di *Dignitas connubii*, artt. 2 e 4 § 1, rimando a L. LORUSSO, *Il diritto matrimoniale dei fedeli ortodossi nella Dignitas connubii*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 21 (2008), pp. 227-243.

di un matrimonio contratto dai battezzati non cattolici, ossia circa la capacità giuridica degli acattolici di contrarre matrimonio e la forma della celebrazione del medesimo. Ovviamente non si tratta qui della "canonizzazione" delle leggi non cattoliche, ma della pura accettazione formale della disciplina alla quale difatti sono tenuti i non cattolici. Questa norma positiva era necessaria soprattutto per ragioni giuridiche e pastorali, per evitare i conflitti di diritto, cioè quelli provenienti dall'eventuale riconoscimento da parte del diritto canonico cattolico dei matrimoni di acattolici, invalidamente contratti secondo la propria normativa⁶⁹.

La questione affrontata dal can. 781 non è solo teorica, ma di importanza anche pratica. Già nel 1992, Prader osservava in proposito: "Sempre più frequentemente cristiani ortodossi divorziati chiedono ai tribunali ecclesiastici cattolici la dichiarazione di nullità del matrimonio al fine di poter celebrare nuovo matrimonio con parte cattolica. Se il motivo di nullità è un vizio del consenso fondato sul diritto naturale o su un impedimento di diritto divino o naturale, devono essere applicate le norme del diritto canonico. Se trattasi invece di matrimonio nullo a causa di un vizio del consenso fondato sul diritto meramente ecclesiastico (per esempio timore grave, errore doloso, consenso condizionato) o a causa di un impedimento dirimente di diritto umano o a causa di difetto di forma, i giudici dovranno tenere conto della disciplina ortodossa rispettiva"⁷⁰. Quanto alla forma della celebrazione del matrimonio tra gli ortodossi, nella cui Chiesa ci sono veri sacramenti, la Chiesa cattolica riconosce la validità di questo matrimonio, purché il matrimonio sia stato celebrato da

⁶⁹ J. PRADER, *Labor Consultorum Commissionis circa canones de Matrimonio*, in *Nuntia* 8 (1979), pp. 6-7: "Non agitur hic de lege quadam ferenda pro catholicis, sed de norma observanda a catholicis qui de re iudicare debent. Nec agitur de "canonizatione" legum non catholicarum, sed de mera acceptatione formali disciplinae qua non catholici de facto tenentur. Cum ita sit, in iudicanda validitate matrimonii orthodoxorum, saltem quod attinet ad impedimenta iuris mere ecclesiastici et ad formam celebrationis, quae semper ritum sacrum requirit, attendenda est disciplina illius Ecclesiae ad quam partes pertinent. Diverso modo res se habet apud Ecclesias et Communitates ecclesiales occidentales. Protestantes negant matrimonium esse sacramentum idque generatim ut contractum civilem auctoritati saeculari subiectum declarant praepriis quod attinet ad impedimenta iuris humani. Quoad formam celebrationis penes omnes Communitates ecclesiales forma publica, sive religiosa sive civilis, ad validitatem matrimonii requiritur, exclusa qualibet clandestinitate seu forma privata. Cum haec ordinamenta iuridica sacramentum non tangunt, difficultas non adesse videtur quin Ecclesia has leges agnoscat. Etenim si christiani non catholici exempti sunt a lege formae canonicae et ab impedimentis iuris mere ecclesiastici, ex natura rei disciplina propria regantur oportet, quae attendenda est, alioquin eorum matrimonium quod independenter a characterе sacramentali est realitas socialis maximi momenti, moderatum esset, quod attinet ad impedimenta et formam, solo iure naturali non vero legibus humanis. Conflictus iuris essent inevitabiles quia plura matrimonia acatholicorum iure proprio invalida ex defectu formae aut obstante impedimento dirimente, valida retineri possent iure canonico. Ad hos conflictus evitandos norma positiva de lege applicanda requiritur".

⁷⁰ ID., *Il matrimonio in Oriente e Occidente*, p. 40.

un sacerdote con rito sacro. Infatti, il rito sacro, cioè la benedizione sacerdotale sacramentale costituisce per la Chiesa ortodossa un elemento costitutivo della forma canonica richiesta per la valida celebrazione del matrimonio.

Circa le sentenze di "annullamento" emanate dai tribunali delle Chiese ortodosse, è stato posto alla Congregazione per le Chiese Orientali un quesito concernente l'ammissibilità o meno di una sentenza di nullità di matrimonio emanata dalle autorità della Chiesa dei Copti Ortodossi per i loro fedeli, uno dei quali vorrebbe risposare un cattolico orientale; l'annullamento fu dato dopo che le parti ebbero ottenuto il divorzio civile. La Congregazione, nella sua risposta, allega il *votum* di un esperto⁷¹.

Il CCEO ha riconosciuto una certa autorità giurisdizionale alle Chiese orientali non cattoliche, salvaguardando da una parte il diritto divino e dall'altra la competenza dell'autorità civile circa gli effetti meramente civili del matrimonio.

Dunque, se la Chiesa cattolica ha riconosciuto alle Chiese ortodosse la potestà di governo sul matrimonio, deve riconoscere, di conseguenza, anche il loro modo di procedere all'annullamento del matrimonio, sempre che questo non contrasti con il diritto divino.

A livello teologico e giuridico bisogna distinguere lo scioglimento di un matrimonio validamente celebrato dalla dichiarazione di nullità di un matrimonio invalido, cioè la dichiarazione di un fatto o dello stato di invalidità di un matrimonio.

La Chiesa cattolica riconosce la dichiarazione di nullità di un matrimonio emanata dalla Chiesa ortodossa, secondo le proprie leggi e i propri impedimenti posti per la validità, anche se tali impedimenti non esistono nell'ordinamento canonico cattolico, sempre che non siano contrari al diritto divino. La Chiesa cattolica non riconosce, però, il divorzio a motivo dell'adulterio, come avviene in alcune Chiese ortodosse, né l'applicazione del principio di *oikonomia* che considera contro il diritto divino, perché tali scioglimenti suppongono l'intervento dell'autorità ecclesiastica per rompere un patto matrimoniale valido.

Non è facilmente comprensibile il tipo di scioglimento operato nelle sentenze delle Chiese ortodosse e così si rimane nel dubbio. Nelle loro sentenze o decisioni è sconosciuta la distinzione fra "dichiarazione di nullità" e "annullamento" o "divorzio", e mancano, altresì, le motivazioni sottese alle decisioni emanate. Nel dubbio dobbiamo considerare il matrimonio valido fino a prova contraria certa, perché il matrimonio a norma del can. 779 del CCEO gode del favore del diritto.

Perciò, in attesa di ulteriori disposizioni chiarificatrici, è sempre meglio *ad cautelam* proseguire secondo la prassi finora adoperata, continuando ad esaminare la

⁷¹ Cfr. *Roman Replies and CLSA Advisory Opinions 2000*, pp. 41-46. Le conclusioni del perito sono state giudicate affrettate da G.P. MONTINI, *La procedura di investigazione prematrimoniale è idonea alla comprovazione dello stato libero di fedeli ortodossi che hanno attentato il matrimonio civile*, in *Periodica* 97 (2008), pp. 95-96, nota 68.

validità del matrimonio celebrato nelle Chiese acattoliche orientali nei nostri Tribunali e secondo la nostra legge canonica, per permettere un secondo matrimonio di un fedele ortodosso con un fedele cattolico. E questo perché nel caso di matrimonio misto fra un cattolico e un acattolico, il can. 780 del CCEO impone l'applicazione anche della legge canonica cattolica. E la legge cattolica nel can. 802 § 1 considera il vincolo di un precedente matrimonio come un impedimento dirimente di diritto divino, che non può essere dispensato da nessuno.

Il *votum* conclude che non si tratta qui di nullità di matrimonio, ma di *oikonomia* e di scioglimento, e che, almeno per il momento, bisogna stare per la validità del matrimonio, finché non abbiamo una sentenza chiara in merito. Il matrimonio delle parti celebrato nell'ortodossia è valido e gode del favore del diritto, a norma del can. 779, ed è valido finché non viene provato il contrario. Finché il primo matrimonio gode del favore del diritto, c'è l'impedimento di legame, e il coniuge ortodosso non può contrarre nuove nozze con un fedele cattolico orientale, a norma del can. 802 del CCEO. Bisogna *ad cautelam* sottoporre l'esame della validità del matrimonio ad un Tribunale cattolico competente, che deciderà secondo la legge canonica cattolica orientale della validità o meno del matrimonio, per poter in seguito permettere la celebrazione di un matrimonio con un fedele cattolico orientale libero⁷².

Se vi siano le condizioni si può seguire anche la procedura amministrativa di scioglimento per inconsumazione o in favore della fede.

Circa lo scioglimento per inconsumazione, deve essere certo che il matrimonio da sciogliere per tale via è rato, quindi sacramento; ed è tale solo quello contratto tra due battezzati; mentre, se almeno una parte non è battezzata si può percorrere la via dello scioglimento in favore della fede.

Circa la modalità di scioglimento *in favorem fidei* è stato osservato: "Non ha invece alcun ingresso, dato che l'ipotesi di partenza è che si tratti del matrimonio di due battezzati (acattolici orientali), la possibilità di scioglimento del matrimonio cosiddetto *in favorem fidei*, che presuppone appunto come base di partenza un matrimonio non sacramentale"⁷³.

Ciò vale in riferimento stretto alla fattispecie della dichiarazione della Segnatura del 20 ottobre 2006, ma l'art. 46 del *Vademecum* prevede questa possibilità dello scioglimento in favore della fede, la quale va attuata unicamente quando almeno una delle due parti ortodosse non è battezzata o il cui battesimo è invalido.

⁷² Molte Chiese ortodosse ratificano praticamente la sentenza di divorzio emessa dai tribunali civili, cioè il divorzio di un matrimonio celebrato in chiesa. Invece in altre Chiese ortodosse, come nel Medio Oriente, le autorità ecclesiastiche – alle quali spetta l'esclusiva competenza in materia matrimoniale – emettono sentenze di scioglimento del matrimonio religioso per *oikonomia*.

⁷³ P. BIANCHI, *Dichiarazioni di stato libero rilasciate da autorità ecclesiali ortodosse. Una recente dichiarazione del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 21 (2008), p. 264.